



Numero registro generale 26473/2016  
Numero sezionale 3032/2022  
Numero di raccolta generale 29118/2022  
Data pubblicazione 06/10/2022

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
**PRIMA SEZIONE CIVILE**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

MASSIMO FERRO	Presidente
LOREDANA NAZZICONE	Consigliere
ALBERTO PAZZI	Consigliere
PAOLA VELLA	Consigliere-Rel.
ANDREA FIDANZIA	Consigliere

Oggetto:

ALTRE  
PROCEDURE  
CONCORSUALI

Ud. 09/09/2022 CC

ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

sul ricorso iscritto al n. 26473/2016 R.G. proposto da:

**[REDACTED]**, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA GIULIANA 44, presso lo studio dell'avvocato GIOIOSO RAFFAELLO (GSIRFL54S23H501V) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato BESSEGATO URBANO (BSSRBN58S28F443J)

-ricorrente-

contro

**[REDACTED]**, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GIUSEPPE FERRARI 4, presso lo studio dell'avvocato SIMEONE GIULIO (SMNGLI54D05H501P) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato AMATUCCI ALESSANDRA (MTCLSN77P49H769Z)

-controricorrente-

nonché contro

**FALLIMENTO [REDACTED]**

-intimato-

avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di VENEZIA n. 2251/2016, depositata il 10/10/2016;

udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/09/2022 dal Consigliere PAOLA VELLA.

Copia comunicata ai solfini dell'art 133 CPC



### **RILEVATO CHE**

1. - con la sentenza indicata in epigrafe, notificata il 12/10/2016, la Corte d'appello di Venezia ha rigettato il reclamo ex art. 18 l.fall. proposto da "Fidejussioni e garanzia per l'impresa - Società Cooperativa di garanzia collettiva fidi" (di seguito Fidimpresa) contro la sentenza dichiarativa di fallimento del Tribunale di Padova, su ricorso di Family s.r.l.;
2. - avverso detta decisione Fidimpresa ha proposto ricorso per cassazione articolato in cinque motivi, notificato in data 11/11/2016, cui Family s.r.l. ha resistito con controricorso, mentre il Fallimento Fidimpresa non ha svolto difese.

### **CONSIDERATO CHE**

3. - i motivi proposti dal ricorrente denunziano, rispettivamente, la violazione: I) dell'art. 18, co. 7, l.fall.; II) dell'art. 6 l.fall.; III) dell'art. 1, co. 2, l.fall.; IV) dell'art. 5 l.fall.; V) degli artt. 91 c.p.c. e 13-quater d.P.R. n. 115/02;
4. - va preliminarmente rilevata l'inammissibilità del ricorso per tardività della sua notificazione, poiché, sebbene il ricorrente abbia dedotto che la sentenza d'appello impugnata gli sia stata "notificata il 12/10/2016", dalla certificazione di cancelleria<sup>1</sup> prodotta dal controricorrente (All. B-C) risulta che essa gli è stata comunicata (all'indirizzo PEC del suo difensore) lo stesso giorno della sua pubblicazione (10/10/2016), mentre il ricorso per cassazione è stato pacificamente notificato in data 11/11/2016, oltre il termine di trenta giorni ex art. 18, comma 14, l.fall. (che scadeva mercoledì 09/11/2016);
- 4.1. - per consolidata giurisprudenza di questa Corte, la notifica del testo integrale della sentenza reiettiva del reclamo avverso la pronuncia dichiarativa di fallimento, effettuata dal cancelliere ai sensi dell'art. 18, comma 13, l.fall., mediante posta elettronica certificata ai sensi dell'art. 16, comma 4, del d.l. n. 179 del 2012, conv., con modif, dalla l. n. 221 del 2012,



è idonea a far decorrere il termine breve per l'impugnazione in cassazione ai sensi dell'art. 18, comma 14, l.fall., non ostandovi il nuovo testo dell'art. 133, comma 2, c.p.c., come novellato dal d.l. n. 90 del 2014, conv., con modif., dalla l. n. 114 del 2014, secondo il quale la comunicazione del testo integrale della sentenza da parte del cancelliere non è idonea a far decorrere i termini per le impugnazioni di cui all'art. 325 c.p.c., perché la norma del codice di rito trova applicazione solo nel caso di atto di impulso di controparte, ma non incide sulle norme derogatorie e speciali che ancorano la decorrenza del termine breve di impugnazione alla mera comunicazione di un provvedimento da parte della cancelleria (Cass. 6278/2022, 23443/2019, 27685/2018, 23575/2017, 10525/2016);

5. – all'inammissibilità del ricorso segue la condanna alle spese in favore del controricorrente, liquidate in dispositivo;

6. – sussistono i presupposti processuali per il cd. raddoppio del contributo unificato, se dovuto (Cass. Sez.U, 4315/2020).

### **P.Q.M.**

Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore controricorrente, che liquida in Euro 10.000,00 per compensi, oltre a spese forfettarie nella misura del 15 per cento, esborsi liquidati in Euro 200,00 ed accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 09/09/2022

Il Presidente

dott. MASSIMO FERRO

